



PARLAMENTO EUROPEO

2013 - 2014


TESTI APPROVATI

PARTE 2

nella seduta di

mercoledì

13 marzo 2013



P7_TA-PROV(2013)03-13

EDIZIONE PROVVISORIA

PE 500.976

IT

Unita nella diversità

IT

TESTI APPROVATI DAL PARLAMENTO

P7_TA-PROV(2013)0081

Orientamenti per il bilancio 2014 - Sezione III

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2013 sugli orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio 2014, sezione III – Commissione (2013/2010(BUD))

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 312, 313 e 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
 - visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (AII)¹,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002²,
 - vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2012 sul nuovo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013³,
 - visti il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013⁴ e le tre relative dichiarazioni comuni concordate tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione,
 - visto il titolo II, capitolo 7, del suo regolamento,
 - viste le conclusioni del Consiglio del 29 giugno 2012 e del 19 ottobre 2012 sul patto per la crescita e l'occupazione;
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0043/2013),
- A. considerando che il trattato di Lisbona conferisce nuove importanti prerogative all'Unione europea in ambiti quali l'azione esterna, lo sport, lo spazio, il cambiamento climatico, l'energia, il turismo e la protezione civile;
- B. considerando che, ai sensi dell'articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quadro finanziario pluriennale è sancito dal trattato ed è adottato sotto forma di regolamento del Consiglio, il quale delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono;

¹ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

² GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

³ Testi approvati, P7_TA(2012)0486.

⁴ GU L 66 dell'8.3.2013.

- C. considerando che l'attuale quadro finanziario pluriennale giunge a scadenza alla fine del 2013 e che il 2014 dovrebbe essere il primo anno di attuazione del prossimo quadro finanziario pluriennale;
- D. considerando che il 2013 sarà il primo anno di attuazione del nuovo regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

Contesto generale

1. prende atto delle conclusioni del Consiglio europeo dell'8 febbraio 2013 sul prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP); insiste sulla necessità che, qualora il Parlamento europeo non abbia ancora dato la sua approvazione al nuovo regolamento sul QFP, la Commissione proceda in primo luogo alla stesura del progetto di bilancio 2014 sulla base della propria proposta di QFP 2014-2020 e, successivamente, in caso di mancato accordo sul prossimo QFP, a modificare la citata proposta a norma dell'articolo 312, paragrafo 4, del trattato, nonché il punto 30 dell'attuale accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria;
2. rammenta che, in caso di mancato accordo sul prossimo regolamento sul QFP entro la fine di quest'anno, si applicano l'articolo 312, paragrafo 2, ai sensi del quale il regolamento sul QFP è adottato dal Consiglio soltanto previa approvazione del Parlamento europeo, l'articolo 312, paragrafo 4, che prevede l'applicazione dei massimali vigenti nell'ultimo anno coperto dal quadro finanziario pluriennale in vigore in caso di mancato accordo sul nuovo QFP nei tempi previsti, e il punto 30 del vigente accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, il che significa prorogare i massimali del 2013, adeguati in base a un deflatore fisso del 2% annuo, fino all'adozione di un nuovo regolamento sul QFP; ribadisce, in tale eventualità, la propria disponibilità a trovare un rapido accordo con il Consiglio e la Commissione inteso a garantire l'entrata in vigore delle basi giuridiche per l'attuazione dei programmi e delle politiche dell'UE nel 2014;
3. è consapevole della difficoltà di definire gli orientamenti generali per il bilancio 2014, vista la notevole incertezza circa il livello del massimale d'impegno nel 2014; sottolinea che tale massimale potrebbe oscillare 142,540 miliardi di EUR ai prezzi del 2014 – se il QFP 2014-2020 fosse approvato sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013 – e 155,5 miliardi di EUR ai prezzi del 2014 in caso di proroga del massimale del 2013;
4. rileva che la crisi economica e finanziaria ha creato un consenso tra i leader politici europei a favore di una maggiore integrazione economica, finanziaria, bancaria e di bilancio, come pure di una migliore governance, oltre ad aver dimostrato la necessità di stimolare la crescita per risanare le finanze pubbliche; sottolinea che la riduzione del bilancio europeo sarebbe in contraddizione con tali finalità politiche;

Livello adeguato e realistico dei pagamenti

5. è del parere che preventivare un livello adeguato e realistico di stanziamenti di pagamento all'inizio del ciclo di bilancio permetterebbe di evitare inutili complicazioni durante la fase di esecuzione del bilancio, come si è potuto osservare, in particolare, con il bilancio 2012;
6. rammenta che, in ragione della posizione intransigente assunta dal Consiglio durante i negoziati, il volume generale degli stanziamenti di pagamento iscritti al bilancio 2013 è di

5 miliardi di EUR inferiore al fabbisogno di pagamenti previsto dalla Commissione nel progetto di bilancio; sottolinea che la proposta della Commissione era fondata su una revisione al ribasso delle previsioni per il 2013, fornita dagli stessi Stati membri, e sul presupposto che tutte le richieste di pagamento ricevute nel 2012 sarebbero state a carico del bilancio del medesimo esercizio; esprime pertanto profonda preoccupazione per il volume degli stanziamenti di pagamento del bilancio 2013 e rileva che tale livello di stanziamenti è insufficiente a coprire l'effettivo fabbisogno di pagamenti per l'esercizio in questione, in quanto il margine dei pagamenti residui al di sotto del massimale dei pagamenti del QFP di cui al bilancio 2013 ammonta a 11,2 miliardi di EUR, laddove il solo riporto del fabbisogno supplementare di pagamenti dal 2012 è superiore a 16 miliardi di EUR; avverte che il continuo ed eccessivo ricorso al rinvio dei pagamenti su base annuale creerà notevoli problemi negli anni a venire;

7. annette la massima importanza politica alle dichiarazioni comuni firmate, ai massimi livelli politici, dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione nel dicembre 2012, che sono parte integrante dell'accordo raggiunto tra i due rami dell'autorità di bilancio in merito al bilancio 2013 e secondo cui i necessari stanziamenti di pagamento supplementari saranno iscritti nel bilancio 2013 dell'Unione, affinché quest'ultima sia in grado di pagare le proprie fatture e salvaguardare la propria credibilità politica e la propria solvibilità;
8. rammenta che, conformemente alle disposizioni della dichiarazione comune sui pagamenti per il 2012, la Commissione presenterà nei primi mesi del 2013 un progetto di bilancio rettificativo con l'obiettivo unico di soddisfare le richieste in sospeso del 2012, che ammontano a 2,9 miliardi di EUR, e di ottemperare agli altri obblighi giuridici incombenti senza pregiudicare la corretta esecuzione del bilancio 2013; rammenta altresì che nel novembre e dicembre 2012 sono pervenute alla Commissione ulteriori richieste di pagamento nell'ambito della gestione concorrente, per un importo complessivo di circa 16 miliardi di EUR, richieste cui si dovrà far fronte nel 2013; esorta pertanto la Commissione a presentare il progetto di bilancio rettificativo in parola al più tardi entro la fine del marzo 2013, onde evitare qualsiasi interferenza con la procedura di bilancio 2014;
9. invita inoltre la Commissione e il Consiglio ad adoperarsi in maniera costruttiva, insieme al Parlamento, per evitare il ripetersi di questa situazione nei cicli di bilancio futuri, mediante una maggiore esattezza delle previsioni e l'approvazione di bilanci preventivi realistici e adeguati, che dovrebbero includere informazioni chiare e dettagliate sulla natura di tutte le previsioni di pagamento;
10. rinnova a tale proposito il proprio invito alla Commissione a riferire mensilmente al Parlamento e al Consiglio in merito all'andamento delle richieste di pagamento da parte degli Stati membri a titolo dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione e dei fondi per lo sviluppo rurale e la pesca (suddivise per Stato membro e per fondo); osserva che le informazioni fornite mediante tali relazioni mensili dovrebbero costituire la base per monitorare l'adempimento degli impegni concordati tra le istituzioni;
11. esorta altresì a istituire quanto prima un gruppo di lavoro interistituzionale sui pagamenti, che si basi sull'esperienza delle riunioni interistituzionali sui pagamenti organizzate nell'ambito della procedura di bilancio 2013; esprime la ferma convinzione che siffatte riunioni a livello politico siano fondamentali per evitare qualsiasi frainteso circa l'esattezza delle cifre e delle previsioni inerenti al fabbisogno di pagamenti; ritiene in particolare che tale gruppo di lavoro debba affrontare prioritariamente la questione del divario tra le

previsioni fornite dalle autorità degli Stati membri per le spese nell'ambito della gestione concorrente e il volume degli stanziamenti di pagamento che il Consiglio impone in maniera collettiva in sede di negoziati di bilancio; chiede che la prima riunione interistituzionale sui pagamenti si tenga nel corso del primo semestre del 2013;

12. esprime profonda preoccupazione per il fatto che, malgrado un tasso di esecuzione del 99% degli stanziamenti di pagamento alla fine del 2012, il volume degli impegni non ancora liquidati (RAL, ovvero *restes à liquider*) sia cresciuto di 10 miliardi nell'ultimo anno, raggiungendo il livello mai toccato di 217,3 miliardi di EUR; prevede che il livello dei RAL possa essere addirittura superiore alla fine del 2013; mette in guardia dall'applicare con eccessivo rigore la regola del disimpegno automatico come soluzione al problema dei RAL, in quanto tale azione contrasterebbe con il patto per la crescita e l'occupazione concordato dal Consiglio europeo nel 2012; ritiene che quest'anno le riunioni interistituzionali sui pagamenti debbano esaminare attentamente la differenza tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento, instaurando un dialogo con la Commissione volto a fare piena chiarezza sulla composizione dei RAL e determinando se l'attuale picco dei RAL sia dovuto principalmente alla crisi economica o se sia invece rivelatore di problemi strutturali più ampi; invita le istituzioni, nell'eventualità di quest'ultimo caso, a collaborare e ad adottare un piano d'azione adeguato per far fronte al problema del volume inaudito di RAL nel corso del prossimo QFP; insiste sulla necessità che il Consiglio si astenga dal fissare a priori il livello di pagamenti senza tenere conto del fabbisogno effettivo e degli impegni giuridici; osserva inoltre che l'accumulo di RAL pregiudica di fatto la trasparenza del bilancio dell'Unione europea, in cui dovrebbe risultare invece chiaramente il rapporto tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento in un determinato esercizio;
13. rammenta che il 2014 sarà un anno di transizione tra due quadri finanziari pluriennali e si attende dalla Commissione, a complemento della sua programmazione finanziaria per il 2014, una valutazione esaustiva e realistica del volume degli stanziamenti, tenendo presente che, anche se la programmazione finanziaria pluriennale presenta un ritmo di esecuzione più lento nel primo anno rispetto alla fine del periodo e che, di conseguenza, il fabbisogno di pagamenti è di norma inferiore all'inizio di un periodo finanziario pluriennale rispetto alla fine, la questione dei RAL alla fine del 2013 dovrà essere affrontata con urgenza;
14. esorta la Commissione, in sede di adozione del suo progetto di bilancio per il 2014, a fornire prove chiare e oggettive circa il nesso esistente tra il volume proposto degli stanziamenti e l'attuazione del patto per la crescita e l'occupazione, adottato dal Consiglio europeo del giugno 2012; invita le istituzioni a migliorare le disposizioni in vigore per taluni Stati membri particolarmente colpiti dalla crisi finanziaria, al fine di potenziare ulteriormente la loro capacità di assorbire i fondi strutturali e di coesione e prevenire gli ingenti disimpegni previsti;
15. insiste sul fatto che i negoziati sul bilancio 2013 hanno dimostrato ancora una volta che il sistema di finanziamento del bilancio dell'Unione europea – in cui i contributi nazionali rappresentano oltre il 75% delle entrate dell'Unione – è in contraddizione con la lettera e lo spirito del trattato e pone il bilancio dell'Unione in una situazione di totale dipendenza dalle tesorerie nazionali, il che può dimostrarsi particolarmente deleterio in periodi di restrizioni di bilancio a livello nazionale; sollecita pertanto una riforma del sistema delle entrate dell'Unione, tra cui l'introduzione di nuove ed effettive risorse proprie, quali ad esempio la tassa sulle transazioni finanziarie e la nuova IVA dell'UE; ricorda il proprio sostegno alla proposta di riforma del sistema di risorse proprie presentata dalla Commissione;

Il ruolo del bilancio dell'UE nell'attuazione della strategia Europa 2020, nella crescita economica e nella creazione di occupazione

16. rammenta che il 2014, essendo il primo anno di esecuzione del nuovo QFP, sarà importante affinché il nuovo periodo di programmazione inizi in condizioni propizie; è del parere che la priorità del bilancio europeo per l'esercizio 2014 debba consistere nel sostenere la crescita economica e la competitività, rilanciare l'occupazione e contrastare la disoccupazione giovanile;
17. rammenta la particolare natura del bilancio dell'Unione, che rappresenta appena l'1% del PIL dell'UE ed è un bilancio d'investimento caratterizzato da un forte effetto leva; sottolinea che il 94% di tale bilancio ritorna agli Stati membri e ai cittadini europei attraverso le sue politiche e i suoi programmi, ragion per cui non va considerato un onere supplementare bensì uno strumento inteso a stimolare gli investimenti, la crescita e l'occupazione in Europa; evidenzia che, senza il contributo del bilancio dell'Unione, gli investimenti pubblici per le regioni e gli Stati membri sarebbero di minima entità o del tutto impossibili; è persuaso che qualsiasi riduzione del bilancio dell'Unione finirebbe inevitabilmente per aggravare gli squilibri e ostacolare la crescita e la competitività dell'intera economia dell'Unione, nonché la sua coesione, e minerebbe il principio di solidarietà quale valore fondamentale dell'Unione europea; è del parere che la richiesta di "più Europa" non abbia alcun senso se accompagnata da proposte di riduzione drastica dei fondi dell'Unione;
18. è consapevole dei continui vincoli economici e di bilancio a livello nazionale, come pure degli sforzi di risanamento finanziario intrapresi dagli Stati membri; sottolinea, tuttavia, che il bilancio dell'Unione costituisce uno strumento efficace d'investimento e di solidarietà, il cui valore aggiunto è comprovato tanto a livello europeo quanto a livello nazionale; esprime la convinzione che la capacità del bilancio di stimolare la crescita economica, la competitività e la creazione di posti di lavoro sia persino più importante in tempi di difficoltà economiche, in quanto crea le condizioni per la riuscita degli sforzi di risanamento, e che il bilancio dell'Unione debba essere considerato uno strumento di uscita dalla crisi;
19. sottolinea la necessità di rafforzare il sostegno finanziario e le attività per quanto riguarda l'introduzione di sistemi d'istruzione di qualità che coniughino formazione pratica e istruzione professionale; chiede un maggiore sostegno alla cooperazione tra gli Stati membri nel settore della formazione professionale, onde contrastare efficacemente la disoccupazione giovanile; rammenta, a tale proposito, la proposta di raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di una garanzia per i giovani¹;
20. rammenta che le misure macroeconomiche di stabilizzazione finanziaria adottate fin dal 2008 non hanno ancora permesso di porre fine alla crisi economica e finanziaria; ritiene pertanto che per un ritorno alla crescita e alla creazione di occupazione in Europa, gli Stati membri debbano proseguire gli sforzi intesi a liberare il loro potenziale per una crescita sostenibile e inclusiva, ad esempio attraverso la promozione dell'istruzione, dell'apprendimento permanente e della mobilità; ritiene altresì che un bilancio UE ben mirato, solido e sufficiente debba essere parte della soluzione e sia necessario per contribuire ulteriormente a coordinare e intensificare gli sforzi nazionali;

¹ COM(2012)0729.

21. invita pertanto gli Stati membri a considerare l'attivazione di sinergie tra gli sforzi di consolidamento a livello nazionale e il valore aggiunto di un bilancio UE ben strutturato in termini di priorità, che consentano l'attuazione degli impegni politici già assunti al più alto livello; rammenta che l'attuazione degli impegni politici e delle priorità è alquanto più efficace in presenza di una sinergia tra i bilanci nazionali e dell'Unione europea e sottolinea l'importanza delle discussioni interparlamentari sugli orientamenti comuni degli Stati membri e dell'Unione in materia di economia e di bilancio, organizzate nell'ambito della settimana parlamentare europea dedicata al semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche;
22. invita la Commissione, in sede di presentazione del progetto di bilancio per il 2014, ad affrontare in maniera adeguata la questione del ruolo del bilancio dell'Unione nell'ambito del semestre europeo; chiede in particolare alla Commissione di fornire dati oggettivi e concreti sul modo in cui il suo progetto di bilancio dell'Unione può effettivamente svolgere un ruolo stimolante, catalitico, sinergico e complementare agli investimenti a livello locale, regionale e nazionale, allo scopo di attuare le priorità stabilite nel quadro del semestre europeo;
23. ritiene che nella maggior parte dei casi la spesa dell'Unione europea abbia la capacità di creare economie di scala e debba comportare automaticamente una valutazione dei possibili risparmi a livello nazionale, il che sgraverebbe in maniera significativa le finanze pubbliche degli Stati membri;
24. sottolinea la necessità di avvalersi di tutti gli strumenti e interventi a disposizione dell'Unione europea per aiutare gli Stati membri a uscire dalla crisi e a prevenirne di nuove; evidenzia il ruolo fondamentale svolto dalle tre autorità di vigilanza europee nel consentire la completa attuazione del programma di regolamentazione finanziaria e delle strutture di vigilanza; invita la Commissione a iscrivere sufficienti finanziamenti per le tre suddette agenzie nel suo progetto di bilancio per il 2014 e a prevedere, in sede di preparazione della valutazione e della revisione dei regolamenti per il gennaio 2014, un nuovo modello di finanziamento per tali agenzie, che ne rafforzi l'indipendenza, pur salvaguardando l'unità del bilancio dell'Unione;
25. sottolinea l'effetto strategico della scelta delle priorità per il 2014, in quanto primo anno del prossimo QFP; rileva l'urgente necessità che l'Unione europea promuova crescita e competitività nell'ottica di creare posti e opportunità di lavoro, in particolare per i giovani;
26. rammenta, a tale proposito, che la strategia Europa 2020 dovrebbe essere al centro del prossimo QFP (2014 – 2020) ed esorta la Commissione a privilegiare e a dimostrare chiaramente tutti i relativi investimenti nel bilancio 2014, ponendo l'accento sugli investimenti nei settori del cosiddetto triangolo del sapere (istruzione, ricerca, innovazione), nelle infrastrutture, nelle PMI, nell'energia rinnovabile, nello sviluppo sostenibile, nell'imprenditoria, nell'occupazione – in particolare nell'occupazione giovanile – e nelle qualifiche, così come nel rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale;
27. deplora i consueti tagli lineari apportati dal Consiglio, mettendolo in guardia dalla tentazione di ricorrere nuovamente a siffatti tagli artificiali; intende prestare particolare attenzione alla garanzia di un sufficiente volume di pagamenti per le politiche e i programmi che promuovono la crescita e la competitività;

28. intende continuare a vagliare attentamente l'intenzione della Commissione di ridurre l'organico di tutte le istituzioni dell'Unione europea, rammentando che deve trattarsi di un obiettivo generale; richiama l'attenzione sui potenziali effetti negativi di tali misure sull'attuazione celere, regolare ed efficace delle azioni e dei programmi dell'Unione europea; è del parere che sia necessario assicurare e persino rafforzare l'efficienza dell'amministrazione; ritiene che un'eventuale revisione dell'organico a breve o a lungo termine debba basarsi su una valutazione d'impatto preliminare e tenere pienamente conto anche degli obblighi giuridici dell'Unione, nonché delle nuove competenze e delle accresciute funzioni attribuite alle istituzioni dai trattati; rammenta la dichiarazione comune sulle agenzie decentrate, con particolare riferimento all'allegato approccio comune e alla sua indicazione di affidare nuovi compiti alle agenzie;

o

o o

29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

P7_TA-PROV(2013)0083

Obiezione a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento: definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2013 sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (2013/2524(RPS))

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 26,
- visto il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (D 024615/02) (in appresso "il progetto di regolamento della Commissione"),
- visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE²,
- visto il Compendio dei prodotti botanici per i quali è stata segnalata la presenza di sostanze naturali che potrebbero rappresentare una preoccupazione per la salute, se usate in alimenti o integratori alimentari, pubblicato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)³,
- visto il parere del Comitato scientifico per l'alimentazione umana della Commissione sul tuione, del 2 febbraio 2002⁴,
- visto l'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera b, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite

¹ GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

² GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

³ EFSA Journal 2012; 10(5): 2663.

⁴ Il Comitato scientifico per l'alimentazione umana della Commissione è esistito fino all'istituzione ufficiale dell'EFSA nel 2003. Il 2 dicembre 2002, il Comitato ha adottato un parere sul tuione, pubblicato il 6 febbraio 2003 con il riferimento SCF/CS/FLAV/FLAVOUR/23 ADD 2 definitivo.

alla Commissione¹,

- visto l'articolo 88, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 4, lettera c), del suo regolamento,
- A. considerando che le bevande spiritose sono classificate in categorie sulla base delle definizioni di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008;
- B. considerando che gli allegati del regolamento (CE) n. 110/2008 possono essere modificati mediante misure adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo, ai sensi dell'articolo 26 dello stesso regolamento;
- C. considerando che, stando al considerando 2 del regolamento (CE) n. 110/2008, le misure che disciplinano il settore delle bevande spiritose dovrebbero contribuire a salvaguardare la rinomanza conquistata dalle bevande spiritose sul mercato europeo e mondiale, continuando a tenere conto dei metodi seguiti tradizionalmente per la loro produzione;
- D. considerando che, secondo il considerando 6 del regolamento (CE) n.110/2008, mentre le definizioni delle bevande spiritose dovrebbero essere integrate o aggiornate, compreso nei casi in cui le definizioni precedenti fossero inesistenti o insufficienti, esse debbono comunque continuare a rispettare i metodi di qualità tradizionali;
- E. considerando che l'assenzio, una bevanda spiritosa tradizionalmente prodotta in diversi Stati membri, non è, ad oggi, stata contemplata in alcuna categoria di prodotti dell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008;
- F. considerando che all'articolo 1, lettera c, del suo progetto di regolamento, la Commissione propone di inserire nell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 una definizione dell'assenzio che prevede un livello minimo di anetolo di 0,5 grammi per litro;
- G. considerando che l'assenzio è comunemente noto come una bevanda spiritosa ottenuta mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola o di un distillato di origine agricola con assenzio maggiore (*Artemisia absinthium* L.), assenzio romano (*Artemisia pontica* L.), anice (*Pimpinella anisum* L.), finocchio (*Foeniculum vulgare* Mill.) e altre erbe a seconda della loro disponibilità regionale;
- H. considerando che, a seconda della disponibilità regionale di alcune erbe e delle varie preferenze dei consumatori, le pratiche tradizionali di produzione dell'assenzio in molti Stati membri si sono in certa misura diversificate, così che non tutte le ricette tradizionali prevedono un livello minimo di anetolo, e che il livello di anetolo di numerosi prodotti attualmente disponibili sul mercato resta inferiore ai 0,5 grammi per litro proposti dalla Commissione;
- I. considerando che, all'entrata in vigore del progetto di regolamento della Commissione, i produttori di queste varie ricette di assenzio dovrebbero, in conseguenza dell'introduzione della nuova definizione di assenzio, o astenersi dall'utilizzare il termine «assenzio» come loro denominazione di vendita o cambiare le loro antiche ricette, nonostante i loro metodi di produzione tradizionali;
- J. considerando che siffatto cambiamento delle caratteristiche intrinseche del prodotto

¹ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- potrebbe irritare i consumatori, compromettendone di conseguenza la fiducia;
- K. considerando che, invece di obbligare i produttori a cambiare i metodi di produzione tradizionali, la definizione dell'assenzio come categoria di prodotto potrebbe essere formulata in modo da garantire il rispetto delle varietà regionali;
 - L. considerando che i produttori di assenzio potrebbero inoltre essere obbligati a indicare il tenore di anetolo nell'elenco degli ingredienti;
 - M. considerando altresì che, in linea con il considerando 2 del regolamento (CE) n. 110/2008, le misure che disciplinano il settore delle bevande spiritose dovrebbe contribuire al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori;
 - N. considerando inoltre che, all'articolo 1, lettera c, del suo progetto di regolamento, la Commissione propone che la definizione dell'assenzio contempli un requisito quantitativo per il tuione (alfa e beta) tra i 5 e i 35 milligrammi per litro;
 - O. considerando che il Compendio dell'EFSA dei prodotti botanici per i quali è stata segnalata la presenza di sostanze che potrebbero rappresentare una preoccupazione per la salute, se usate in alimenti o integratori alimentari, comprende il tuione contenuto nell'*Artemisia absinthium* L.;
 - P. considerando che, nel suo parere del 2 febbraio 2002, il Comitato scientifico della Commissione per i prodotti alimentari non ha ritenuto appropriato l'utilizzo del tuione come aromatizzante chimicamente identificato e ha sostenuto l'applicazione dei tenori massimi negli alimenti e nelle bevande, vigenti al momento dell'adozione del parere, e che restano in vigore ai sensi dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1334/2008;
 - Q. considerando che alcuni produttori di assenzio hanno iniziato a utilizzare piante di *Artemisia* che sono prive di tuione o ne contengono soltanto livelli molto bassi;
 - R. considerando che la fissazione di un tenore minimo di tuione nella definizione dell'assenzio è, di conseguenza, in contraddizione con l'approccio attuale adottato nei confronti di questa sostanza potenzialmente dannosa;
 - S. considerando che la fissazione di tenori minimi di tuione per l'assenzio non aggiunge alcuna caratteristica indispensabile alla definizione di questa bevanda spiritosa;
1. ritiene che il progetto di regolamento della Commissione non sia compatibile con la finalità e il contenuto del regolamento (CE) n. 110/2008;
 2. si oppone all'adozione del progetto di regolamento della Commissione che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

